



SENTENZA N° 5541/15
 (R.G.N. 9775/M
 CRON. N.
 REP.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI

Il Giudice di Pace, Dr. Pasquale Casillo,

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.9775/11 R.G.,avente per oggetto il risarcimento danni, promossa

DA

Francesco Vitiello nato a Villaricca l'11/04/1980 e residente in Giugliano in Campania alla Via Della Torre, 24, C.F. VTL FNC 80D 11G 309R, nella qualità di rappresentante di Violeta Svetlinova Dencheva di Pleven, quart. Druzhba, pal. 428, entr. B, piano 4, int. 12, nata in Bulgaria il 30/08/1983, C.F. 86308304031, elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Carlo III, 42, presso lo studio dell'Avv. Giulia Smarrazzo che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione;

ATTORE

CONTRO

Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco p.t., domiciliato per la carica presso la Casa Comune in Giugliano in Campania al Corso Campano, 200, ed ivi elettivamente domiciliato in uno con l'Avv. Gianluca Ciccarelli dell'Ufficio Legale del medesimo Comune dal quale è rappresentato e difeso, giusta delega n. 75 del 02/02/2012 del Sindaco p.t.

CONVENUTO

CONCLUSIONI: come da verbali di causa.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione per l'udienza del 30/12/2011, Francesco Vitiello, nella qualità di rappresentante di Violeta Svetlinova Dencheva, conveniva innanzi a questo Ufficio Giudiziario il Comune di Giugliano in Campania esponendo:

-che il giorno 05/05/2011, alle ore 17:30 circa, in Giugliano in Campania alla Via Oasi Sacro Cuore, sull'autovettura Audi A3, targata EH5741BP, di proprietà di Dencheva Violeta Svetlinova, cadeva un cartello stradale;

-che, in conseguenza dell'evento, l'Audi A3, targata EH5741BP, riportava danni alla carrozzeria e precisamente alla parte anteriore sinistra per la cui riparazione è stata preventivata la somma di euro 999,48;

-che la responsabilità dell'evento è da ascrivere al Comune di Giugliano in Campania, quale custode e proprietario delle strade.

Per tale ragione, Francesco Vitiello, nella qualità, domandava, previa declaratoria di esclusiva responsabilità del convenuto nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa, la condanna del Comune di Giugliano in Campania al risarcimento dei danni nella misura di euro 999,48 ovvero nella diversa misura che il Giudice adito riterrà equa e giusta liquidare, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese, diritti ed onorari di giudizio.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il Comune di Giugliano in Campania impugnando estensivamente la domanda poiché infondata e chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di giudizio.

Si provvedeva all'istruzione probatoria della causa nel corso della quale veniva richiesta, ammessa ed espletata la prova testimoniale.



Il Giudice, all'esito dell'acquisizione della prova testimoniale, sulla base della documentazione prodotta e delle rassegnate conclusioni, all'udienza del 03/12/2014 assegnava la causa a sentenza.

La domanda è proponibile vista la richiesta di risarcimento danni inoltrata al Comune di Giugliano in Campania.

La legittimazione attiva di Francesco Vitiello, nella qualità, è provata con la documentazione depositata agli atti.

La legittimazione passiva del Comune di Giugliano in Campania non è oggetto di contestazione ed è provata con la deposizione testimoniale.

La domanda è fondata in fatto ed in diritto e, pertanto, merita accoglimento.

La fattispecie in esame trova applicazione l'art. 2051 del c.c. secondo cui "chiunque è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".

Il Comune di Giugliano in Campania, quale proprietario della strada in oggetto, è tenuto non solo alla sua manutenzione ma anche alla sua custodia e che, quindi, la responsabilità di cose in custodia ex art. 2051 del c.c. sussiste essenzialmente sulla base di due presupposti: un'alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione nel caso concreto della c.d. insidia o trabocchetto, e l'imprevedibilità e invisibilità di tale "alterazione" per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno (Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n.11592 del 13/05/2010).

Orbene, secondo tale orientamento giurisprudenziale, in caso di richiesta di risarcimento dei danni derivanti da insidia o trabocchetto, avanzata nei confronti della pubblica amministrazione, può trovare applicazione l'art.2051

e. con la conseguenza che il danneggiato ha l'onere di provare il collegamento eziologico unitamente alla sussistenza dei predetti presupposti. In quanto, sulla base di quanto disposto dall'art. 2051 del c.c., poiché l'attore, nella qualità, ha assolto pienamente all'onere probatorio circa la collegabilità tra l'evento ed i danni lamentati nonché circa la sussistenza dell'insidia o trabocchetto deve essere certamente affermata la responsabilità del Comune di Giugliano in Campania ex art. 2051 del c.c., nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa, per non aver ottemperato all'obbligo di manutenzione della strada e per non aver assicurato la sicurezza degli utenti della stessa.

In fatti, Francesco Vitiello, nella qualità, ha provato, così come prescritto dall'art. 2697 del c.c., le circostanze di cui all'atto di citazione con la prova espletata, con la conseguenza che ha diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da Violeta Svetlinova Dencheva a seguito dell'evento, come si evince da quanto segue.

Il teste Coser Felician Ionel, escusso all'udienza del 26/02/2014, confermava la descrizione dei fatti così come prospettata dichiarando di avere assistito, nelle circostanze di tempo e di luogo, all'incidente in oggetto. Riferiva che "mentre camminavo ho visto una macchina che ha attirato la mia attenzione perché uguale alla mia ed anch'essa con targa estera sulla quale, all'improvviso, ho visto cadere un palo di ferro a cui era attaccato un cartello stradale", che "questo palo è caduto sulla parte anteriore sinistra della macchina che riportava danni e precisamente al paraurti anteriore sinistro, al parafrangente anteriore sinistro ed al cofano", che "la vettura su cui è caduto questo palo, una Audi A3 di colore scuro, era ferma lungo la strada e con la sua parte anteriore rivolta in direzione Aversa ed era parcheggiata sul lato

destro della strada, cioè lungo il margine destro rispetto alla mia direzione” e che “la strada di cui ho detto è una strada a doppio senso di circolazione in cui è consentita la sosta su entrambi i lati della strada”. Precisava che “mi trovavo a circa 6-7 metri dalla macchina ed il palo rispetto alla stessa si trovava a circa un metro e mezzo”, che “il palo di cui ho detto era infisso nel marciapiedi e lo stesso non era né recintato né c'era alcun cartello o segnale che potesse indicare che lo stesso fosse pericolante...il palo caduto con l'annesso cartello stradale non era ben fissato lungo la strada e tanto ho potuto constatare, insieme alle altre persone presenti, in quanto ho visto la base dello stesso”. Infine, riconosceva dalle foto esibite l'Audi A3 con i relativi danni ed il cartello che rovinava sulla stessa.

In ordine alla quantificazione dei danni riportati dall'Audi A3, targata EH5741BP, di proprietà di Violeta Svetlinova Dencheva, questo Giudice, esaminata la documentazione fotografica, tenuto conto del tipo di veicolo, dell'anno della sua immatricolazione, dei danni effettivamente subiti, del tempo necessario per le riparazioni, considerato che il preventivo, allegato al fascicolo di parte attorea peraltro privo di firma, è un atto unilaterale non redatto in contraddittorio e non asseverato in giudizio, ritiene di liquidare, anche sulla base dei dati di comune e notoria esperienza, la somma di euro 800,00, comprensiva di I.V.A., già rivalutata ad oggi.

Dalla data del sinistro fino alla data della sentenza sulla predetta somma - devalutata alla data del fatto in base agli indici ISTAT e rivalutata anno per anno a partire dalla data del sinistro mediante gli stessi indici di rivalutazione - devono essere calcolati gli interessi che si liquidano al tasso legale vigente negli anni di riferimento.

Da oggi, giorno della liquidazione, fino alla data dell'effettivo pagamento, decorrono gli interessi legali sulla detta somma così come rivalutata.

Pertanto, il Comune di Giugliano in Campania deve essere condannato al pagamento in favore di Francesco Vitiello, nella qualità, della somma di euro 800,00 oltre interessi come sopra specificati.


Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. del 10/03/2014, n. 55.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) dichiara il Comune di Giugliano in Campania responsabile dell'evento dannoso per cui è causa;
- 2) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il Comune di Giugliano in Campania al pagamento in favore di Francesco Vitiello, nella qualità, della somma di euro 800,00, oltre interessi come specificati in motivazione;
- 3) condanna il Comune di Giugliano in Campania al pagamento in favore di Francesco Vitiello, nella qualità, delle spese processuali che liquida in complessivi euro 667,00, di cui euro 607,00 per compensi professionali ed euro 60,00 per spese, oltre rimborso delle spese forfettarie nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'Avv. Giulia Smarrazzo dichiaratosi anticipatario;
- 4) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Marano di Napoli il 04/03/2015.



Il Giudice di Pace
Dr. Pasquale Casillo



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme all'originale n. 5541/16 che si rilascia in forma esecutiva a richiesta di: AVV. GIULIA SMARRAZZO (ATA/BUIT)
Marano di Napoli li 08 / 11 / 17



II CANCELLERIA

